



AREA DEL DIRITTO PRIVATO

CASO IN MATERIA DI

“GLI ASSEGNI A FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO E DI QUELLO DIVORZIATO”

23 giugno 2025

Relatrice: dr.ssa Chiara Bitozzi

Giudice del Tribunale di Padova

Tizio e Caia, oggi rispettivamente di anni 50 e 45, si sono sposati nel 2005 con matrimonio concordatario. Dall'unione sono nati due figli, Tizia nel 2005 iscritta al primo anno della facoltà di Giurisprudenza a Verona, ove si è trasferita, e Tizietto nato nel 2007, iscritto al 5° anno del liceo Scientifico E. Fermi.

Tizio, laureato in ingegneria nel 2000, da subito ha svolto la libera professione ed oggi ha un avviato studio professionale con 10 dipendenti ed un reddito netto annuo di circa euro 100.000.

Caia si laureava in scienze politiche nel 2004, ma poiché rimaneva incinta di Tizia, rinunciava a perseguire la sua aspirazione di tentare una carriera diplomatica, e, dopo aver vinto un concorso pubblico, veniva assunta come impiegata comunale; per poter accudire personalmente i figli sceglieva l'orario part time.

I coniugi dopo il matrimonio, a seguito di un breve periodo in cui vivevano in un appartamento in affitto, a seguito della nascita del secondo figlio, si trasferivano in un appartamento in zona centrale di circa 180 mq acquistato, di comune accordo tra i coniugi, con i soli proventi dell'attività lavorativa del marito che però cointestava l'immobile al 50% alla moglie e contraeva un mutuo di euro 400.000 con rata mensile di euro 1.500.

Nel corso degli anni di matrimonio, la famiglia conduceva una vita piuttosto agiata, grazie al progressivo successo dell'attività professionale del marito, mentre la moglie, anche quando i figli

diventavano più grandi, continuava nel suo lavoro part time di impiegata per poterli seguire nei compiti, negli sport, nelle altre attività extrascolastiche.

Per esemplificare il tenore di vita, i coniugi si avvalevano in casa dell'aiuto costante di una colf per i lavori domestici, e di una baby sitter per tenere i bambini quando avevano necessità. Si concedevano un mese di vacanze in Sardegna d'estate, una settimana a Cortina a Capodanno, nonché svariati altri periodi di vacanze nel corso dell'anno, in luoghi ameni, soggiornando e pasteggiando in luoghi costosi. I figli venivano entrambi iscritti alla scuola inglese di Padova fino al completamento del ciclo delle scuole medie, mentre al liceo venivano iscritti presso scuole statali. Essi praticavano regolarmente sport (calcio e judo il figlio, equitazione la figlia) e tutta la famiglia si concedeva abiti e scarpe di marca.

I coniugi, dopo un periodo di crisi, si separavano consensualmente nel 2022, allorquando il marito aveva un reddito annuo netto di euro 100.000 e la moglie uno stipendio mensile netto di euro 1.600, considerata anche la tredicesima.

Le condizioni concordate erano le seguenti:

- 1) affido condiviso dei figli (entrambi all'epoca minorenni, Tizia 17 anni, Tizietto 15 anni) ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- 2) assegnazione della casa familiare alla madre con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti;
- 3) diritto di visita del padre a fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina con riaccompagno a scuola, ed un giorno infra-settimanale con pernottò; una settimana durante il periodo natalizio (con alternanza del giorno di Natale o di Capodanno), tre gg durante quello pasquale (con alternanza del giorno di Pasqua o di Pasquetta), tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
- 4) contributo mensile del marito al mantenimento dei figli, di euro 1.000 ciascuno, annualmente rivalutabili in base agli indici istat oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale del Padova;
- 5) contributo del marito al mantenimento della moglie di euro 2.000 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici istat.

Nel 2025 il marito intende divorziare. Si reca da un avvocato per sapere se:

- può riprendersi l'abitazione familiare visto che i figli sono diventati entrambi maggiorenni, la figlia Tizia si è trasferita a studiare a Verona e la moglie, nel frattempo, ha ereditato una ampia casa dai

genitori idonea ad ospitare anche i figli;

- può essere revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie, la quale, oltre ad aver ereditato la casa dei genitori, da tre anni ha una stabile relazione sentimentale con altro uomo da cui si reca a vivere quando non ha i figli;
- il contributo per il figlio Tizietto può essere revocato dato che il ragazzo da un anno si è trasferito a vivere presso di lui e vede la madre solo a fine settimana alternati e durante le vacanze di Natale e di Pasqua;
- se il contributo per la figlia Tizia può essere versato direttamente alla ragazza, dato che vive a Verona e torna a casa della madre solo nel fine settimana e in qualche ulteriore periodo durante le vacanze; aggiungeva inoltre che da circa un anno, a causa di un litigio, la figlia non va mai a casa sua;
- se le spese straordinarie dei figli possono essere divise al 50%, dato che, avendo negli accordi separatizi concordato il 70% a suo carico delle spese straordinarie, su di lui ricade il maggior peso delle spese legate alla crescita dei figli (per es: retta dell'università privata della figlia, corsi di inglese per entrambi, patente per la figlia, motorino al figlio).

All'avvocato rappresenta che: adesso il suo reddito netto è di euro 120.000 annui, mentre la moglie ha un reddito annuo di circa 21.000 (1750 al mese); che sta ancora pagando il mutuo dell'abitazione familiare di euro 1.500 al mese e ne ha contratto un secondo di euro 1.500 al mese per acquistare una nuova abitazione in cui si è trasferito a vivere; che la moglie ha ereditato un appartamento del valore di euro 350.000, attualmente non a reddito e delle sostanze liquide non ben conosciute.

Analizzi il candidato , in particolare, se alla moglie spetti un assegno divorzile, ed in caso affermativo, quale delle componenti di detto assegno (alimentare, perequativo, compensativo) potrebbe ricorrere nel caso di specie.